



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA**

Composta dai Magistrati:

Giovanni Coppola	Presidente
Rossella Cassaneti	Consigliere (relatore)
Alessandro Forlani	Consigliere
Rossella Bocci	Primo Referendario
Francesco Sucameli	Primo Referendario
Raffaella Miranda	Primo Referendario
Carla Serbassi	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 8 novembre 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la nota prot. n. 76047/2017 del 11/09/2017, con cui il Sindaco del Comune di Benevento ha chiesto un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l'ordinanza n. 52/2017 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, Rossella Cassaneti.

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Benevento ha rivolto alla Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, una richiesta di parere finalizzata ad ottenere lumi sulla possibilità per il Comune di Benevento, che ha proceduto alla dichiarazione del dissesto finanziario con delibera consiliare n. 1 del 11/1/2017, di applicare l'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017

(cd. "Riforma Madia") alla trasformazione diretta in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel previsto arco temporale 2018/2020, quello del personale precario mediante il quale attualmente l'Ente, comune capofila dell'Ambito B1 (comprendente i Comuni di Benevento, Apollosa, Arpaiese, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, come da decreto della Giunta Regionale della Campania n. 320 del 3/7/2012 attuativo della Legge n. 328/2000 e della L.R.C. n. 11/2007), provvede ad assicurare senza soluzione di continuità -essendo a ciò obbligato nella suddetta qualità- *"i servizi appartenenti ai livelli essenziali (LEA), ritenendo livelli essenziali non solo quelli rientranti nel settore socio-sanitario, ma anche, al pari di tali prestazioni, il funzionamento dell'Ufficio di Piano ed il Servizio Sociale Professionale che costituiscono i livelli minimi organizzativi senza i quali non è possibile pensare alla programmazione ed all'erogazione di alcun intervento"*.

Il Comune richiedente il parere ha precisato, a tal fine, che il predetto personale è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla cd. "Riforma Madia", atteso che è stato reclutato attraverso selezione pubblica -pur se limitata alla sola valutazione dei titoli e ad un colloquio- con approvazione (come atto finale) della graduatoria di merito comprensiva di candidati idonei, era già in servizio alla data del 28/8/2015 e avrà maturato al 31/12/2017 tre anni di servizio negli ultimi otto anche se non continuativi. Ha precisato, altresì, che i servizi appartenenti ai livelli essenziali (LEA), hanno carattere obbligatorio e sono resi nell'interesse di altre amministrazioni, nonché *"finanziati con contributi regionali non destinabili ad altre finalità diverse da quelle socio assistenziali essenziali, previste dalla legge regionale soprarichiamata, quindi eterofinanziati senza aggravio finanziario per il bilancio dell'ente"*.

Premesse talune considerazioni sulle modalità realizzative della stabilizzazione del personale precario previste dalla norma richiamata (art. 20 del D.lgs. n. 75/2017), il Comune di Benevento ha chiesto alla Sezione di chiarire se l'Ente, a tal fine:

"a. può elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato utilizzando le risorse previste per le assunzioni flessibili cioè il 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, o addirittura il 100%, in quanto, benché attualmente in dissesto, ha rispettato quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, settimo periodo, (così come inserito dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014) del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, che prevede: 'Le limitazioni previste dal presente comma non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006. Resta fermo, che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009' (...);

b. ovvero è tenuto, essendo ente dissestato, al rispetto dell'art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) che al c. 6 prevede tra l'altro che la spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce".

Il Comune di Benevento ha posto, sul punto, due ulteriori quesiti:

"... L'ente, può, dovendo garantire servizi socio-assistenziali, essenziali e obbligatori, resi nell'interesse di altre amministrazioni, ritenere tale spesa esclusa dall'ambito applicativo dei limiti di spesa per il personale flessibile, ai sensi dello stesso articolo 9 c. 28, sesto periodo, del d.l. 78/2010 laddove precisa: 'A decorrere dal 2013 gli Enti Locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale etc. (omissis)' ?

... L'Ente può infine, ritenere tale spesa esclusa da qualsiasi limite, trattandosi di un servizio 'etero finanziato' cioè senza aggravio finanziario per il bilancio dell'ente, in considerazione che tali fondi sono costituiti da contributi regionali e non possono essere destinati ad altre finalità diverse da quelle socio assistenziali essenziali, previste dalle leggi in materia?".

DIRITTO

A. In rito, e per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva del quesito proposto, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "(...) di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (...)". In proposito, la Sezione richiama l'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della Regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28/05/2009) non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella Regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata -come nel caso di specie- dal Sindaco del Comune, quale organo legittimato ad esprimere la volontà dell'ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna.

B. Il medesimo quesito va pertanto scrutinato sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, dovendo rientrare nell'ambito delle materie della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003). Va, in proposito, richiamato l'indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che *"la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).

La funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può, quindi, tradursi nella valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o "in itinere", che sia stata oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo, né attenere a questioni anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. È da escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo.

Ciò posto in linea generale, deve pervenirsi, con riferimento al quesito posto dal Comune di Benevento, a conclusioni positive riguardo il profilo dell'ammissibilità oggettiva dell'epigrafata richiesta di parere.

Invero, la medesima richiesta di parere si presenta ammissibile (anche dal punto di vista oggettivo) *ratione materiae*, trattandosi di questione attinente la corretta interpretazione da fornirsi alle previsioni di legge in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni (art. 20 d.lgs. n. 75/2017) ove l'ente pubblico in questione sia un comune già entrato nella procedura di

dissesto e i servizi cui destinare il personale così "convertito" da precario in assunto a tempo indeterminato siano i cc.dd. servizi LEA; materia riconducibile alla contabilità pubblica come sopra definita.

Il quesito formulato, certamente, può essere esaminato esclusivamente astraendo la questione generale inerente la normativa rilevante nella materia de qua, non potendo la richiesta di parere essere finalizzata ad ottenere indirizzi di carattere puntuale da parte dell'amministrazione richiedente e dovendo, pertanto, la Sezione fornire unicamente indicazioni generali e astratte sull'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie prospettata, poiché ovviamente spetta all'amministrazione dell'Ente adottare le decisioni concrete in ordine alla successiva attività gestionale.

Valgano, pertanto, nel merito le considerazioni che seguono.

C. In primo luogo, riguardo le disposizioni legislative sulla cui applicabilità alla fattispecie descritta nel parere il Comune si interroga -e chiede lumi a questa Sezione regionale di controllo- va ricordato che il 22/6/2017 è entrato in vigore il decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25/5/2017, n. 75 (GU n. 130 del 7/6/2017), che nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L. n. 124/2015) punta all'obiettivo dichiarato di ridurre il precariato nella P.A. Il «piano straordinario di stabilizzazione» interesserà, nel triennio 2018-2020, un numero piuttosto ampio di precari, riducendo -almeno nelle intenzioni- l'eccessivo ricorso a forme di lavoro flessibile. A tal fine il legislatore delegato ha tracciato due percorsi principali: stabilizzazione di dipendenti in possesso di almeno tre anni di anzianità di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto, e procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della P.A.

In particolare, è la disposizione contenuta nell'art. 20 (rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"), comma 1, del d.lgs. de quo, a venire in considerazione nell'ipotesi prospettata dal Comune di Benevento nell'epigrafata richiesta di parere; tale disposizione consente, nello specifico, alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124/2015 - ovvero al 28/8/2015- con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) al 31/12/2017 abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Lo stesso comma 1 del richiamato art. 20 d.lgs. n. 75/2017 stabilisce che la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato possa essere eseguita dalle PP.AA. nel triennio di riferimento (2018-2020) *"in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria"*. Inoltre, i commi 3 e 4 dello stesso articolo statuiscano come segue:

"3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 , del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78 , convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica (...)" .

Quindi, in buona sostanza, l'effettiva immissione nei ruoli dell'Amministrazione del personale precario potrà esser disposta, nel triennio 2018-2020, comunque in conformità al piano triennale dei fabbisogni ed entro i vincoli di finanza pubblica. In tema di risorse il surriportato terzo comma dell'art. 20 fornisce ulteriori indicazioni, in quanto consente di finanziare il piano di stabilizzazione utilizzando i fondi destinati al lavoro flessibile, pari al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009 ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, a condizione di prevedere definitivamente in bilancio la decurtazione del tetto di spesa di cui al predetto articolo 9, previa certificazione della sussistenza delle risorse da parte dell'organo di controllo interno.

Ciò premesso per ciò che concerne le prescrizioni dettate dallo stesso art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 ai fini dei limiti di spesa e dei vincoli contabili da rispettare in linea generale ai fini del ricorso alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari ivi disciplinata, va altresì ricordato, per quanto specificamente riguarda gli enti locali dissestati -qual è il Comune di Benevento, come rappresentato nella stessa richiesta di parere al vaglio della Sezione- cui il TUEL (d.lgs. 267/2000) dedica i capi II, III, IV e V del titolo VIII (artt. da 244 a 269), che per essi ampia disciplina è riservata, sul versante delle spese, a quella per il personale, che ha sempre giocato un ruolo assai rilevante nella determinazione dei dissesti e che ha un ruolo altrettanto importante nel determinare la riuscita dell'operazione di risanamento.

Per quanto specificamente concerne le misure e i provvedimenti per il personale assunto a tempo indeterminato, l'ente locale definisce la nuova pianta organica che deve essere approvata dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno; la rideterminazione della pianta organica avviene dichiarando eccedente il personale, comunque in servizio, che è in soprannumero rispetto alla media dipendenti-popolazione, come determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 263 TUEL. Quest'ultima disposizione rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare a cadenza triennale, la determinazione della media nazionale, per classe demografica, della consistenza delle dotazioni organiche dei comuni e delle province, nonché dei rapporti medi dipendenti-popolazione che devono essere tenuti in considerazione dagli enti dissestati.

Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. Ciò significa che se l'ente non può comunque prevedere una pianta organica con un numero di dipendenti tale da superare le medie di legge, può, invece, adottare una pianta organica con un numero di dipendenti inferiore a quello determinabile in base a tali medie nel caso in cui non abbia risorse finanziarie sufficienti per ristabilire una gestione equilibrata.

Il personale dichiarato eccedente viene posto in posizione di disponibilità (art. 260 TUEL), con provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica, efficace fin tanto che i soggetti eccedenti non vengono trasferiti presso altra amministrazione, secondo gli ordinari processi di mobilità; il trattamento economico del personale eccedente (indennità pari all'80% della

retribuzione percepita, con un limite massimo stabilito ex lege) è assicurato dal Ministero attraverso un corrispondente contributo in favore sia dell'ente in via di risanamento, sia dell'ente locale presso il quale detto personale assume servizio.

Riguardo il personale impiegato a tempo determinato, è fatto obbligo all'ente di ridurre almeno del 50% la spesa per il personale a tempo determinato, che viene assunto per situazioni contingenti.

Le disposizioni in materia di personale sono particolarmente importanti nell'ottica di un vero risanamento dell'ente, se si considera l'incidenza, spesso abnorme, che le spese relative hanno avuto nel determinare il disastro finanziario. Conseguentemente, le disposizioni de quibus devono essere ritenute tanto stringenti, da non potersene ammettere la travalicabilità, neppure mediante il ricorso alle ulteriori statuizioni legislative richiamate dal Comune di Benevento nell'epigrafata richiesta di parere.

In primo luogo, invero, non vi è prova in atti del fatto che l'Ente de quo, benché attualmente in dissesto, abbia rispettato quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, settimo periodo, (così come inserito dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014) del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, ovvero sia in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006, il che consentirebbe di superare le limitazioni prescritte dallo stesso art. 9, comma, 28, D.L. 78/2010 con l'elevazione degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato utilizzando le risorse previste per le assunzioni flessibili cioè il 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, o addirittura il 100% di essa.

In secondo luogo, va ricordato che l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, è dedicato al "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" e prevede, al comma 28, quanto segue:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale (...) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (...)"

Orbene, il Comune di Benevento ha ipotizzato, nella richiesta di parere allo scrutinio della Sezione, la possibilità di superare le limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato prescritte dalla disposizione dianzi riportata, poiché siffatte assunzioni sarebbero finalizzate, nel caso di specie, alla prestazione dei servizi appartenenti ai livelli essenziali (LEA) ed in particolare a garantire il funzionamento dell'Ufficio di Piano ed il Servizio Sociale Professionale -ritenuti dall'Ente assimilabili ai predetti servizi "LEA"- ovvero potrebbero rientrare nella salvezza riservata

dallo stesso art. 9, comma 28, alle assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.

Va innanzitutto ricordato, in proposito, che i cc.dd. servizi LEA sono assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale in conformità con i principi e i criteri indicati dalla L. 833/1978 e dal d.lgs. 502/1992 e si articolano nelle attività, nei servizi e nelle prestazioni indicati, da ultimo, dal DPCM del 12/1/2017, e rientranti in: a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica; b) Assistenza distrettuale; c) Assistenza ospedaliera. Tali essendo i livelli essenziali di assistenza, non appare alla Sezione proponibile assimilare alle risorse necessarie alla loro erogazione -come, invece, ipotizza il Comune di Benevento che ha richiesto parere- quelle da destinare al funzionamento dell'Ufficio di Piano e del Servizio Sociale Professionale, cui dovrebbe essere assegnato il personale precario da stabilizzare ex art. 20 d.lgs. n. 75/2017. Invero, pur se tali Uffici/Servizi hanno evidentemente il compito di realizzare lo sviluppo di un sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari sul territorio di riferimento, è altrettanto incontrovertibile che l'onere anche economico-finanziario connesso alla loro organizzazione e gestione, non può che essere a carico dell'ente locale cui appartengono, non potendo per contro essere fatto complessivamente rientrare nella specifica prestazione dei servizi LEA, costituente soltanto una delle funzioni facenti capo ai predetti Ufficio di Piano e Servizio Sociale Professionale.

Ve infine ricordato -per mera esigenza di completezza- che il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, all'art. 27 prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard deve essere determinato, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento; con DPCM adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, deve poi periodicamente provvedersi all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione dei predetti principi di equità, innovazione ed appropriatezza, nonché nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica. Il che significa, evidentemente, che l'etero-finanziamento dei servizi LEA cui fa riferimento il Comune richiedente, non può estendersi oltre le predeterminate tipologie di servizi e disponibilità economico-finanziarie, con la conseguenza che occorre, in generale, particolare cautela nell'utilizzo di tali risorse da parte degli Enti coinvolti nella prestazione dei servizi de quibus.

P.Q.M.

la Corte dei conti

Sezione Regionale di Controllo per la Campania

rende il richiesto parere nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 8 novembre 2017.

Il Cons. Estensore

Rossella Cassaneti

Il Presidente

Giovanni Coppola

Depositata in Segreteria il 08/11/2017

Il Direttore della Segreteria
Dott. Mauro Grimaldi